

# In Toto plus

## Contratto di Assicurazione Infortuni

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, e la Proposta di Adesione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Adesione**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa**



Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di maggio 2014  
e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 20.05.2014

# Nota Informativa

## In Toto plus

### Contratto di assicurazione Infortuni

*La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.*

*Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.*

#### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

##### 1 – Informazioni generali

Bipiemme Vita S.p.A. (la “**Compagnia**” o l’”**Impresa**”) è la Società Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 045.

Bipiemme Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Covéa ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d'Assurance Mutuelle SGAM (il “**Gruppo Covéa**”).

L'indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Via del Lauro, 1 – 20121 Milano - Italia.

Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05

Sito Internet: [www.bipiemmevita.it](http://www.bipiemmevita.it)

Indirizzo di posta elettronica: [info.generale@bpmvita.it](mailto:info.generale@bpmvita.it)

Bipiemme Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

##### 2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Sulla base dei dati relativi all'ultimo bilancio approvato alla data di redazione del presente fascicolo, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto di Bipiemme Vita S.p.A. è pari a € 222.078.553 di cui il capitale sociale ammonta a € 179.125.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 4.559.920

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,64493.

#### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

**Il presente contratto è stipulato con tacito rinnovo.**

**Il Contraente può dare la disdetta inviando la richiesta per iscritto almeno trenta giorni prima della ricorrenza annuale della decorrenza del contratto (la “Data di Decorrenza”), quest'ultima riportata nella proposta di adesione (la “Proposta”).**

**Si rinvia alla sezione III – articolo 15 – “Tacita proroga del contratto” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

### **3 – Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto prevede che, a seguito di infortunio che abbia come conseguenza una invalidità permanente e/o il decesso dell'Assicurato, la Compagnia eroghi un indennizzo calcolato sulla somma assicurata.

Il contratto prevede anche una diaria giornaliera in caso di gessatura a seguito di infortunio.

Si rinvia alla sezione I – “Prestazioni” e “Prestazioni Speciali” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Il rischio non è coperto qualora l'infortunio dell'Assicurato sia conseguenza di uno degli eventi illustrati alla sezione I - articolo A3 - “Rischi esclusi dall'assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.**

**Relativamente al caso di invalidità permanente si conviene che per un'invalidità accertata inferiore al 5%, la Compagnia non liquidi alcuna indennità, in caso di gessatura la diaria si eroga a partire dal 6° giorno di applicazione.**

Come stabilito alla sezione III - articolo 10 – “Persone assicurate” delle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato non può avere un'età superiore a 69 anni e 6 mesi.

### **4 – Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

**E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare successive legittime contestazioni da parte della Compagnia, che potrebbero anche compromettere il diritto alla prestazione.**

**Si rinvia alla sezione III – articoli 6 - “Aggravamento del rischio” e 12 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

### **5 – Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione**

In corso di contratto, la Compagnia dovrà venire sempre tempestivamente informata per iscritto di ogni aggravamento o diminuzione del rischio compresi i cambiamenti di professione dell'Assicurato.

**Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società assicuratrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione stessa dell'assicurazione. Si rinvia alla sezione III – articoli 6 – “Aggravamento del rischio”, 7 – “Diminuzione del rischio” e 12 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

A puro titolo esemplificativo qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell'attività professionale dichiarata che comporti un aggravamento del rischio, senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Compagnia, ad esempio da istruttore di scuola guida – teoria - che appartiene alla classe di rischio 1, ad istruttore di scuola guida – pratica - che appartiene alla classe di rischio 2, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività, l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura, indicata nella tabella delle percentuali d'indennizzo di cui all'articolo delle Condizioni di Assicurazione.

### **6 – Premi**

A fronte della garanzia di pagamento da parte della Compagnia delle prestazioni del contratto, è dovuto un premio o una serie di premi (i “Premi” o al singolare il “Premio”), il cui importo è indicato alla sezione IV delle Condizioni di Assicurazione nella tabella “Premi Assicurativi”.

Il pagamento di ciascun Premio avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.

Il Premio può essere corrisposto annualmente in unica soluzione oppure può essere corrisposto in dodici rate mensili.

La Compagnia applicherà uno sconto sul Premio riportato alla Sezione IV delle Condizioni di Assicurazione nella tabella "Premi Assicurativi" alle seguenti condizioni:

<b>Percentuale di sconto</b>	<b>Beneficiari dello sconto</b>
5% (cinque per cento)	i sottoscrittori di una polizza sanitaria commercializzata dalla Compagnia
3% (tre per cento)	i soci degli Istituti di credito appartenenti al Gruppo Bipiemme
5% (cinque per cento)	i dipendenti del Gruppo Bipiemme e i loro familiari

### **7 – Adeguamento del Premio e delle somme assicurate**

L'aggravamento del rischio o la sua diminuzione comportano una rettifica dell'ammontare del Premio a decorrere dalla prima scadenza di Premio successiva alla comunicazione.

Si rinvia alla sezione III, articoli 6 – "Aggravamento del rischio" e 7 – "Diminuzione del rischio" delle Condizioni di Assicurazione.

### **8 – Diritto di recesso**

Il Contraente e la Compagnia possono esercitare il diritto di recesso sul presente contratto.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla sezione III, articolo 15 – "Tacita proroga del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

### **9 – Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

**Il Contraente deve ricordare che un contratto di assicurazione è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza del contratto ed esigere le prestazioni nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.).**

### **10 – Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

Qualora una delle parti del contratto descritto nella presente Nota informativa intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal caso la richiesta di mediazione, depositata presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, dovrà essere fatta pervenire alla sede legale di Bipiemme Vita S.p.A., Servizio Legale e Societario, Via del Lauro n. 1, Milano, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo [mediazionecivile@bpmvita.it](mailto:mediazionecivile@bpmvita.it) ovvero a mezzo fax al n° 02.859644.40.

### **11 – Regime fiscale**

#### ***11.1 – Regime fiscale dei premi***

Ogni Premio corrisposto in dipendenza di questo contratto di assicurazione sconta un'imposta pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del Premio stesso.

I Premi versati in dipendenza di contratti di assicurazione aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, possono dar diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del Premio.

Nel caso in cui tale soggetto sia il Contraente, la detrazione spetta sempreché l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente- sia fiscalmente a carico del Contraente stesso. Nel caso in cui tale soggetto sia persona diversa dal Contraente, la detrazione spetta a condizione che il Contraente e l'Assicurato risultino fiscalmente a carico della persona che sopporta il suddetto onere.

Concorrono alla formazione dell'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all'1 gennaio 2001, che conservano il

diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei Premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

#### *11.2 – Regime fiscale delle prestazioni corrisposte*

Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall'IRPEF.

Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

In ogni caso, le somme percepite nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa restando assoggettate all'ordinaria tassazione.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12 – Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

A parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile la comunicazione di sinistro deve essere inviata per iscritto alla Compagnia entro dieci giorni dalla data del sinistro stesso o da quando gli aventi diritto alla prestazione ne sono venuti a conoscenza.

Si rinvia agli articoli della sezione III – *Norme che regolano la liquidazione del sinistro* – e alla sezione III articoli 16 – “*Obblighi del Contraente in caso di sinistro*” e 17 – “*Termine di pagamento dell'indennizzo dovuto ai sensi di polizza*” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative:

### **13 – Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Reclami – Via del Lauro, 1 - 20121 Milano - Fax 02-85.96.44.40, e-mail: [reclami@bpmvita.it](mailto:reclami@bpmvita.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito *internet*: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **14 – Arbitrato**

In caso di controversie di natura medica sulla misura delle indennità, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Si rinvia alla sezione III – articolo 20 – “*Controversie – Arbitrato irrituale*” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### **D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

#### **15 - Informazioni sull'area riservata del sito internet della Compagnia**

Il Contraente può accedere, gratuitamente e da qualsiasi postazione internet, a un'apposita Area Riservata del sito internet della Compagnia all'interno della quale sarà possibile consultare alcune informazioni concernenti la propria posizione assicurativa, tra cui:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi.

Il Contraente può accedere all'Area Riservata direttamente dalla home page del sito internet [www.bpmvita.it](http://www.bpmvita.it) dove in un'apposita sezione può registrarsi inserendo il codice fiscale, un numero di polizza attiva, un indirizzo e-mail di riferimento, una username ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati e all'eventuale attivazione dei messaggi pubblicitari sul proprio profilo.

Al termine della registrazione il Contraente riceverà, all'indirizzo e-mail indicato, delle credenziali provvisorie, da modificare al primo accesso, con le quali poter consultare la propria posizione assicurativa. Nel caso di sottoscrizione di contratti in forma collettiva in cui gli Aderenti/Assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l'accesso all'Area Riservata è consentito anche agli stessi.

Bipiemme Vita garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell'Area Riservata.

Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti alla presente Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative, è possibile consultare il sito internet di Bipiemme Vita S.p.A. [www.bpmvita.it](http://www.bpmvita.it).

\*\*\*\*\*

***Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.***

***Il Rappresentante legale  
Richard Leon Ellero***





# Glossario

<b>appendice</b>	documento che forma parte del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
<b>anno assicurativo</b>	il periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto, o una sua ricorrenza annuale, e la ricorrenza annuale successiva;
<b>assicurato</b>	il soggetto il cui rischio di infortunio è assicurato;
<b>assicurazione</b>	il contratto mediante il quale Bipiemme Vita S.p.A., dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a versare all'Assicurato l'indennizzo garantito in caso di sinistro;
<b>atto di terrorismo</b>	atto comprendente, ma non limitato, all'uso della forza o della violenza e/o minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, le quali agiscano sia individualmente sia per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i, impegnate per scopi o ragioni politiche, religiose, ideologiche o etniche compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o diffondere il terrore nella popolazione o qualsiasi parte di questa;
<b>beneficiario</b>	gli eredi dell'Assicurato ed i soggetti da questi designati a ricevere l'indennizzo per il caso morte;
<b>classe di rischio</b>	insieme delle attività che, ai fini dell'assicurazione dei rischi professionali, presentano lo stesso grado di pericolosità;
<b>compagnia</b>	vedi "società assicuratrice"
<b>conflitto di interessi</b>	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente
<b>contraente</b>	la persona fisica o giuridica – titolare o contitolare di un rapporto bancario presso la Banca distributrice della polizza – che stipula l'assicurazione e ne assume i relativi obblighi contrattuali;
<b>decorrenza</b>	la data di decorrenza delle garanzie assicurative riportata nella proposta di adesione
<b>diaria</b>	indennità giornaliera riconosciuta all'Assicurato;
<b>fascicolo informativo</b>	l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: – nota informativa; – condizioni di assicurazione, – glossario; – modulo di proposta.
<b>gessatura</b>	mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanic;



<b>indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società assicuratrice in caso di sinistro;
<b>infortunio</b>	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili;
<b>intermediario</b>	soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
<b>invalidità permanente</b>	l'invalidità che comporti, in modo permanente ed irrimediabile, la perdita totale o parziale della capacità generica di attendere a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall'occupazione o professione dell'Assicurato;
<b>ISVAP</b> (dal 1 gennaio 2013 <b>IVASS</b> )	istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo fino al 31 dicembre 2012.
<b>IVASS</b> (fino al 31 dicembre 2012 <b>ISVAP</b> )	istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolgerà funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo a decorrere dal 1 gennaio 2013.
<b>nota informativa</b>	documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
<b>polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>premio</b>	la somma dovuta dal Contraente a Bipiemme Vita S.p.A. per ottenere la garanzia assicurativa;
<b>rischio</b>	la possibilità che si verifichi il sinistro;
<b>sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso previsto dal contratto assicurativo;
<b>società assicuratrice</b>	Bipiemme Vita S.p.A.- Via del Lauro 1 – 20121 Milano. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

**In Toto plus**  
Contratto di assicurazione Infortuni

***Condizioni  
di  
Assicurazione***

**SEZIONE I****PRESTAZIONI****A1 - Prestazioni**

In caso di morte a seguito di infortunio, IN TOTO PLUS garantisce un capitale di:

- €100.000,00 (centomila/00);
- €200.000,00 (duecentomila/00);
- €300.000,00 (trecentomila/00);
- €400.000,00 (quattrocentomila/00);
- €500.000,00 (cinquecentomila/00);

secondo la scelta effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizione e riportata nella proposta di adesione.

In caso di invalidità permanente maggiore o eguale al 5% (cinque per cento) a seguito di infortunio, IN TOTO PLUS garantisce un indennizzo calcolato percentualmente sul capitale scelto per il caso morte con le modalità indicate al punto VI "Invalidità permanente" delle "Norme che regolano la liquidazione del sinistro". Non è possibile scegliere un capitale diverso per l'invalidità permanente.

In caso di gessatura ad uno o più arti a seguito di infortunio, anche senza ricovero, Bipiemme Vita S.p.A. corrisponde un'indennità giornaliera di €100,00 (cento/00) a partire dal 6° giorno di applicazione fino a quello della sua rimozione per un massimo di 25 giorni per anno assicurativo.

Parimenti la garanzia opera in caso di infortunio che comporti frattura – radiograficamente accertata – di uno o più arti ed applicazione di apparecchio terapeutico diverso dalla gessatura, ad esclusione dei cerotti, con equivalente funzione di contenzione, da parte di personale medico o paramedico.

**A2 - Rischio assicurato**

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il periodo di validità del contratto nello svolgimento delle attività professionali svolte, la cui principale è dichiarata nella proposta di adesione, oppure nello svolgimento di ogni altra attività legata alla vita privata che non abbia carattere professionale.

Con il termine infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

Sono altresì considerati infortuni:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento accidentale di sostanze nocive;
- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento o il congelamento, la folgorazione;
- e) i colpi di sole o di calore;
- f) le lesioni determinate da sforzo, esclusi gli infarti e le ernie; sono invece comprese le ernie di origine traumatica;
- g) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, nonché gli infortuni determinati da vertigini, purché non cagionati da abuso di alcoolici e/o psicofarmaci, sostanze stupefacenti, allucinogeni;
- h) gli infortuni derivanti da colpa grave;
- i) gli infortuni derivanti da aggressioni, rapine, sequestri di persona, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- j) le conseguenze di irradiazioni rese necessarie da infortunio in garanzia;
- k) gli infortuni subiti in occasione di legittima difesa o di atti di solidarietà;
- l) le morsicature, le punture e le ustioni da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza.

**A3 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore solo se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- c) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri e simili), e di mezzi subacquei, salvo quanto previsto dall'art. A5 "Rischio Volo";
- d) dalla pratica professionale di sport;
- e) dalla pratica di pugilato, arti marziali, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, immersione con autorespiratore, rafting, paracadutismo e/o sport aerei in genere, compreso il parapendio;
- f) dalla partecipazione a competizioni (si intende gare organizzate e riconosciute) – o relative prove – ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo in quanto non retribuite (nel concetto di retribuzione non rientrano i premi non in denaro quali coppe, omaggi e simili); in relazione alle prove ippiche si intendono come prove aventi carattere ricreativo quelle classificate come A1 e A2;
- g) da abuso di alcoolici e/o psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- i) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- j) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e straripamenti salvo quanto previsto all'art. A4 "Rischio guerra";
- k) da qualsiasi atto di terrorismo che implichi l'uso o la diffusione o la relativa minaccia di qualunque arma o ordigno nucleare oppure agente chimico o biologico;
- l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- m) da stati invalidanti già manifestatisi precedentemente alla sottoscrizione del contratto;

**Le esclusioni di cui alle lettere a), d), e), f) sono comprese in garanzia se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata.**

**Non sono in ogni caso considerate derivanti da infortunio le lesioni, di qualsivoglia natura, alla cuffia dei rotatori e al tendine calcaneale (il cosiddetto tendine di Achille).**

**A4 - Rischio guerra**

A parziale deroga dell'art. A3, lettera j, sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non) od insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero, restando esclusi gli infortuni che colpissero l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano e a condizione che non vi abbia preso parte attiva.

**A5 - Rischio volo**

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato, quale passeggero trasportato su velivoli a motore autorizzati all'esercizio di traffico aereo civile, anche se i velivoli sono di proprietà di ditte o privati, purché condotti da piloti regolarmente abilitati, o su velivoli a motore militari impiegati per il trasporto di passeggeri o civili, in occasione di voli su territori dotati di regolare assistenza al traffico aereo.

## PRESTAZIONI SPECIALI

### **A6 - Ernie da sforzo**

L'assicurazione è estesa alle ernie da sforzo con l'intesa che:

- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, secondo parere medico, sarà corrisposta un'indennità non superiore al 10% della somma assicurata;

### **A7 - Rapina, tentata rapina, sequestro di persona**

In caso di morte dell'Assicurato a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona, la Società assicuratrice liquida ai Beneficiari designati dal Contraente l'indennizzo previsto per il caso di morte maggiorato della somma di €100.000,00 (centomila/00).

### **A8 - Morte da incidente stradale**

In caso di morte dell'Assicurato a seguito di incidente stradale, la Società assicuratrice liquida ai Beneficiari l'indennizzo previsto per il caso di morte maggiorato del 50% (cinquanta per cento).

### **A9 - Commorienza dei coniugi**

Qualora, a causa del medesimo infortunio, consegua la morte dell'Assicurato e del coniuge non legalmente separato, entrambi assicurati per il caso di morte, la Società assicuratrice liquida agli eventuali figli minori conviventi, qualora fossero Beneficiari, la somma agli stessi spettante per il caso di morte aumentata del 100% (cento per cento).

### **A10 - Supervalutazione invalidità permanente**

In caso di sinistro in cui sia riscontrata un'invalidità permanente pari o superiore al 51% (cinquantuno per cento), la Società assicuratrice corrisponde un indennizzo pari al 100% (cento per cento) del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.

### **A11 - Franchigia per invalidità permanente**

Relativamente al caso di invalidità permanente si conviene che per un'invalidità accertata inferiore al 5%, la Società non liquida alcuna indennità.

### **A12 - Prestazioni aggiuntive in caso di invalidità permanente non inferiore al 25%**

In caso di sinistro in cui sia riscontrata una invalidità permanente non inferiore al 25% (venticinque per cento) la Società rimborserà agli aventi diritto:

- un ammontare non superiore a € 1.000,00 (mille/00) mensili e per un periodo massimo di tre mesi dal sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per l'assistenza infermieristica domiciliare resasi necessaria a seguito dell'infortunio;
- un ammontare complessivamente non superiore a € 1.000,00 (mille/00) mensili e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dal sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il pagamento mensile delle utenze telefoniche di rete fissa (esclusi i telefoni cellulari), gas ed energia elettrica nonché le rate sostenute dall'Assicurato per il rimborso di eventuali finanziamenti in corso.

### **A13 - Ammontare dell'indennizzo per invalidità permanente**

L'ammontare dell'indennizzo per invalidità permanente, calcolato sulla somma assicurata, è riportato nella tabella seguente:

Grado di invalidità	CAPITALE ASSICURATO	CAPITALE ASSICURATO	CAPITALE ASSICURATO	CAPITALE ASSICURATO	CAPITALE ASSICURATO
	€100.000,00	€200.000,00	€300.000,00	€400.000,00	€500.000,00
Percentuale di invalidità accertata	Ammontare dell'indennizzo	Ammontare dell'indennizzo	Ammontare dell'indennizzo	Ammontare dell'indennizzo	Ammontare dell'indennizzo
0 – 4%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5%	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00
6%	€ 6.000,00	€ 12.000,00	€ 18.000,00	€ 24.000,00	€ 30.000,00
7%	€ 7.000,00	€ 14.000,00	€ 21.000,00	€ 28.000,00	€ 35.000,00
8%	€ 8.000,00	€ 16.000,00	€ 24.000,00	€ 32.000,00	€ 40.000,00
9%	€ 9.000,00	€ 18.000,00	€ 27.000,00	€ 36.000,00	€ 45.000,00
10%	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00
11%	€ 11.000,00	€ 22.000,00	€ 33.000,00	€ 44.000,00	€ 55.000,00
12%	€ 12.000,00	€ 24.000,00	€ 36.000,00	€ 48.000,00	€ 60.000,00
13%	€ 13.000,00	€ 26.000,00	€ 39.000,00	€ 52.000,00	€ 65.000,00
14%	€ 14.000,00	€ 28.000,00	€ 42.000,00	€ 56.000,00	€ 70.000,00
15%	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 45.000,00	€ 60.000,00	€ 75.000,00
16%	€ 16.000,00	€ 32.000,00	€ 48.000,00	€ 64.000,00	€ 80.000,00
17%	€ 17.000,00	€ 34.000,00	€ 51.000,00	€ 68.000,00	€ 85.000,00
18%	€ 18.000,00	€ 36.000,00	€ 54.000,00	€ 72.000,00	€ 90.000,00
19%	€ 19.000,00	€ 38.000,00	€ 57.000,00	€ 76.000,00	€ 95.000,00
20%	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00
21%	€ 21.000,00	€ 42.000,00	€ 63.000,00	€ 84.000,00	€ 105.000,00
22%	€ 22.000,00	€ 44.000,00	€ 66.000,00	€ 88.000,00	€ 110.000,00
23%	€ 23.000,00	€ 46.000,00	€ 69.000,00	€ 92.000,00	€ 115.000,00
24%	€ 24.000,00	€ 48.000,00	€ 72.000,00	€ 96.000,00	€ 120.000,00
25%	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 100.000,00	€ 125.000,00
26%	€ 26.000,00	€ 52.000,00	€ 78.000,00	€ 104.000,00	€ 130.000,00
27%	€ 27.000,00	€ 54.000,00	€ 81.000,00	€ 108.000,00	€ 135.000,00
28%	€ 28.000,00	€ 56.000,00	€ 84.000,00	€ 112.000,00	€ 140.000,00
29%	€ 29.000,00	€ 58.000,00	€ 87.000,00	€ 116.000,00	€ 145.000,00
30%	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 90.000,00	€ 120.000,00	€ 150.000,00
31%	€ 31.000,00	€ 62.000,00	€ 93.000,00	€ 124.000,00	€ 155.000,00
32%	€ 32.000,00	€ 64.000,00	€ 96.000,00	€ 128.000,00	€ 160.000,00
33%	€ 33.000,00	€ 66.000,00	€ 99.000,00	€ 132.000,00	€ 165.000,00
34%	€ 34.000,00	€ 68.000,00	€ 102.000,00	€ 136.000,00	€ 170.000,00
35%	€ 35.000,00	€ 70.000,00	€ 105.000,00	€ 140.000,00	€ 175.000,00
36%	€ 36.000,00	€ 72.000,00	€ 108.000,00	€ 144.000,00	€ 180.000,00
37%	€ 37.000,00	€ 74.000,00	€ 111.000,00	€ 148.000,00	€ 185.000,00
38%	€ 38.000,00	€ 76.000,00	€ 114.000,00	€ 152.000,00	€ 190.000,00
39%	€ 39.000,00	€ 78.000,00	€ 117.000,00	€ 156.000,00	€ 195.000,00
40%	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 120.000,00	€ 160.000,00	€ 200.000,00
41%	€ 41.000,00	€ 82.000,00	€ 123.000,00	€ 164.000,00	€ 205.000,00
42%	€ 42.000,00	€ 84.000,00	€ 126.000,00	€ 168.000,00	€ 210.000,00
43%	€ 43.000,00	€ 86.000,00	€ 129.000,00	€ 172.000,00	€ 215.000,00
44%	€ 44.000,00	€ 88.000,00	€ 132.000,00	€ 176.000,00	€ 220.000,00
45%	€ 45.000,00	€ 90.000,00	€ 135.000,00	€ 180.000,00	€ 225.000,00
46%	€ 46.000,00	€ 92.000,00	€ 138.000,00	€ 184.000,00	€ 230.000,00
47%	€ 47.000,00	€ 94.000,00	€ 141.000,00	€ 188.000,00	€ 235.000,00
48%	€ 48.000,00	€ 96.000,00	€ 144.000,00	€ 192.000,00	€ 240.000,00
49%	€ 49.000,00	€ 98.000,00	€ 147.000,00	€ 196.000,00	€ 245.000,00
50%	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00
≥51%	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00	€ 500.000,00

**SEZIONE II****NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO****I. Cosa fare in caso di sinistro: denuncia dell'infortunio e obblighi dell'Assicurato**

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso scritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla società che gestisce i sinistri, i cui estremi sono riportati nella lettera di accettazione.

La comunicazione deve essere inviata entro 10 giorni dalla data del sinistro o da quando gli aventi diritto ne sono venuti a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

L'Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla società che gestisce i sinistri le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.

In caso di morte dell'Assicurato, i Beneficiari devono darne comunicazione anche alla filiale che ha emesso la polizza.

**II. Criteri di indennizzabilità**

La Società assicuratrice corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. VI "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

**III. Determinazione dell'indennizzo per il rischio professionale**

Fermo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell'attività professionale dichiarata, senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società assicuratrice, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura, indicata nella tabella delle percentuali d'indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio:

	Attività dichiarata			
	Classe	1	2	3
Attività svolta al momento del sinistro	1	100%	100%	100%
	2	85%	100%	100%
	3	65%	75%	100%



#### **IV. Morte**

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto anche se il decesso è conseguenza di un infortunio avvenuto nell'arco della durata contrattuale e si verifica successivamente alla scadenza dell'assicurazione, purché entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso.

Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità.

#### **V. Morte presunta**

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società assicuratrice liquiderà ai Beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che se dovesse risultare che l'Assicurato è vivo, dopo che la Società assicuratrice ha pagato l'indennità, la Società assicuratrice avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

#### **VI. Invalidità permanente**

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto anche se l'invalidità stessa è conseguenza di un infortunio avvenuto nell'arco della durata contrattuale e insorge successivamente alla scadenza dell'assicurazione, purché entro due anni dal giorno dell'infortunio medesimo.

L'ammontare dell'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite dalla tabella INAIL allegata al DPR n.1124 del 30/06/65 e successive sue modificazioni, con rinuncia da parte della Società assicuratrice all'applicazione della franchigia relativa prevista dal citato decreto con l'intesa che l'indennizzo sarà effettuato in capitale e non in forma di rendita.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più arti o organi è prevista l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. La perdita anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice e dell'alluce è stabilita nella metà, quella di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Per gli Assicurati mancini le percentuali di invalidità, previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, valgono per l'arto superiore sinistro e viceversa. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella citata tabella, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

**Estratto dalla Tabella INAIL - allegato 1 al D.P.R. 30 Giugno 1965, n.1124**

<b>PERDITA TOTALE</b>	<b>DESTRO</b>	<b>SINISTRO</b>
Dell'arto superiore per disarticolazione scapolo omerale	85%	75%
Del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Della mano	70%	60%
Di tutte le dita della mano	65%	55%
Di una coscia per disarticolazione coxo-femorale che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80%
Di una coscia in qualsiasi altro punto		70%
Di una gamba al terzo inferiore		50%
Di un piede		50%
Sordità completa di un orecchio		15%
Sordità completa bilaterale		60%
Della facoltà visiva di un occhio		35%
Della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100%
Di un rene con l'integrità del rene superstite		25%
Della milza senza alterazioni della crasi ematica		15%
Del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Del pollice	28%	23%
Dell'indice	15%	13%
Del medio		12%
Dell'anulare		8%
Delle ultime due falangi del mignolo		8%
Dell'alluce e corrispondente metatarso		16%
Dell'alluce		7%

**SEZIONE III****CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione**

Il contratto di seguito descritto è denominato IN TOTO PLUS. Si tratta di un'assicurazione sugli infortuni rivolta a chi è titolare di un rapporto bancario presso la Banca distributrice, che garantisce un capitale in caso di morte o invalidità permanente ed una diaria in caso di gessatura a seguito di infortunio.

Non è possibile sottoscrivere per lo stesso Assicurato più polizze infortuni commercializzate da Bipiemme Vita S.p.A..

**Articolo 2 - Pagamento del premio – Effetto e durata dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di sottoscrizione della proposta se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati ovvero, se pagati successivamente, dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il pagamento del premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso le Banche distributrici.

L'assicurazione ha la durata di un anno, ma può rinnovarsi tacitamente ai sensi dell'art. 15.

**Articolo 3 - Classi di premio**

Il premio, relativo al rischio professionale, è determinato sulla base della dichiarazione resa dall'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta di adesione, in base alla classe di rischio professionale cui appartiene la professione svolta dall'Assicurato stesso. Le classi di rischio professionale sono indicate al successivo art. 4.

**Articolo 4 - Classi di rischio professionale**

COD	PROFESSIONE	Classe di rischio	COD	PROFESSIONE	Classe di rischio
162	Addetto a centri elaborazione dati	1	170	Artigiano con uso di macchine	3
163	Addetto agli zoo	1	171	Artigiano senza uso di macchine	2
290	Addetto al call center	1	173	Artista di varietà, attore, musicista, cantante, agente teatrale	1
164	Addetto in imprese di pulizia	2	299	Ass. universitario	1
166	Addetto in lavanderia, pulisecco, tintorie e stirerie	2	174	Assistente sociale	1
004	Agente di assicurazione	1	175	Attrezzista, macchinista (settore spettacolo)	2
002	Agente di cambio, di borsa, agente immobiliare	1	021	Autista di autobus pubblici e da turismo	2
003	Agente di commercio	2	020	Autista di autovetture in servizio privato, taxi, autoambulanza, autofunebri	3
167	Agenzia di recapito (fattorino)	2	022	Autista di camion (autocarri con portata sup. ai 50 q)	3
168	Agenzia di recapito (impiegati)	1	024	Autorimesse: addetto a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio	3
006	Agricoltore	2	023	Autorimesse: esercente che non lavora manualmente	2
169	Agronomo	1	025	Autotrasportatore (autocarri con portata inf. ai 50 q o infiammabili)	3
008	Albergatore	1	027	Avvocato e procuratore legale	1
009	Allenatore sportivo	2	179	Ballerino	1
012	Allevatore di animali diversi da equini, bovini, suini	2	180	Bambinaia/Baby-sitter	1
010	Allevatore di bestiame (proprietario)	2	028	Barbiere/Parrucchiere	1
011	Allevatore di equini, bovini, suini	3	255	Barcaiolo	3
013	Amministratore	1	029	Barista	2
014	Analista di laboratorio	1	030	Benestante	1
015	Antennista (installatore di antenne radio-tv)	3	058	Benzinaio	2
016	Antiquario	1	031	Bidello	1
287	Apicoltore	2	182	Biologo	1
254	Apprendista	3	256	Boscaiolo	3
019	Architetto che accede ai cantieri	3	033	Calciatore di altre serie o divisioni	3
017	Architetto che non accede ai cantieri	1	032	Calciatore di serie A-B-C	3
172	Argentiere	1	034	Callista	1

COD	PROFESSIONE	Classe di rischio	COD	PROFESSIONE	Classe di rischio
035	Calzolaio	2	072	Floricoltore	1
036	Cameriere	1	193	Fonditore	2
271	Capotreno	2	288	Fornaio	2
183	Carabiniere, guardia di finanza, guardia doganale, guardia portuale, pubblica sicurezza (personale amministrativo)	2	073	Fotografo	1
184	Carabiniere, guardia di finanza, guardia doganale, guardia portuale, pubblica sicurezza (personale operativo)	3	269	Funzionario	1
037	Carpentiere	3	076	Geologo	2
038	Carrozziere	3	079	Geometra con accesso ai cantieri	3
039	Casalinga	2	078	Geometra senza accesso ai cantieri	1
040	Casaro	3	080	Giardiniera/Florovivaista	2
041	Cavaio	3	129	Gioielliere/Orefice	2
289	Centralinista	1	082	Giornalista/Fotoreporter (cronista, corrispondente)	2
185	Certificatore di bilancio e revisore dei conti	1	195	Grafico	1
300	Chimico	2	219	Gruista	3
226	Chimico con contatto materiali esplosivi	3	233	Guardia di finanza	3
295	Chiomante	1	086	Guardia notturna/ Guardia giurata/Portavalori/ Investigatore privato/ Guardia del corpo	3
044	Ciclista	3	083	Guardiacaccia/ Guardapesca/ Guardia forestale	3
186	Collaudatore	3	236	Guida alpina	3
047	Commercialista/Fiscalista	1	196	Guida turistica	1
123	Commerciante /Esercente	2	238	Hostess	3
227	Commerciante materiali esplosivi/contaminanti	3	087	Idraulico	3
274	Commesso	1	089	Imbianchino	3
048	Commesso viaggiatore	3	091	Impiegato azienda	1
275	Concertista	1	197	Impiegato in agenzie d'affari, di pubblicità e di viaggi	1
050	Concessionario	1	092	Imprenditore che non lavora manualmente	1
187	Conciaio	2	094	Imprenditore che può prendere parte ai lavori	2
294	Consulente	1	093	Imprenditore edile	2
228	Controfigura	3	198	Incisore	2
273	Controllore/ Bigliettaio	1	199	Indossatore	1
276	Coreografo	1	095	Infermiere/Paramedico	1
051	Corniciaio	1	098	Ingegnere che accede ai cantieri	3
230	Corridore automobilistico/Motociclista	3	097	Ingegnere che non accede ai cantieri	1
052	Cuoco	2	103	Insegnante	1
188	Custode	1	102	Insegnante di ed. fisica	2
189	Demolitore di autoveicoli	2	200	Insegnante di nuoto/ bagnino	1
267	Derattizzatore	3	279	Interprete	1
190	Diplomatico	1	105	Ispettore	2
054	Dirigente d'azienda	1	240	Ispettore polizia di stato	3
053	Dirigente Stato - Parastato	1	099	Istruttore di alpinismo/ arti marziali/ equitazione/ scherma/ aerobica/hockey	3
056	Disegnatore	1	100	Istruttore di altri sport	2
296	Disoccupato	1	107	Istruttore di scuola guida (pratica)	2
060	Domestico	2	106	Istruttore di scuola guida (teoria)	1
126	Edicolante	1	108	Lattoniere	3
277	Editore	1	201	Libero professionista (non medico)	2
061	Elettrauto	3	109	Litografo e Tipografo	2
063	Elettricista	3	244	Macchinista	2
302	Elettrotecnico con contatto corrente alta tensione	3	220	Macellaio	3
064	Enologo	1	229	Magazziniere	2
278	Esattore	1	110	Magistrato	2
191	Esercito, marina militare, aviazione	3	111	Magliaia	2
065	Estetista	1	202	Marinaio	1
067	Fabbro	2	112	Marmista	3
068	Facchino	3	114	Massaggiatore, Fisioterapista	1
070	Falegname	3	115	Materassaio	2
071	Fantino	3	231	Meccanico	2
128	Farmacista	1	118	Mediatore di bestiame	3
232	Fisico esposto a radiazioni	3	117	Mediatore in genere	1
301	Fisico non esposto a radiazioni	2	119	Medico/Dentista	1

COD	PROFESSIONE	Classe di rischio	COD	PROFESSIONE	Classe di rischio
120	Mobiliere	2	284	Regista	1
234	Mosaicista	2	046	Religioso	1
122	Muratore	3	149	Restauratore	2
142	Notaio	1	151	Riparatori elettrodomestici e computer	1
143	Odontotecnico	1	141	Ristoratore	1
116	Operaio	3	210	Saldatore	2
235	Operatore ecologico	2	139	Salumiere	3
144	Ortopedico (fabbricante di apparecchi)	1	152	Sarto	2
145	Ostetrica	1	285	Scenografo	1
127	Ottico	1	211	Scrittore	1
204	Palombaro/Sommozzatore	3	212	Scultore	3
130	Panettiere	2	248	Serigrafo	2
124	Pellettieri	2	286	Sociologo/ Filosofo	1
205	Pensionato	1	153	Speleologo	3
223	Perito elettrotecnico	2	213	Sportivo dilettante	3
147	Perito libero professionista occupato anche all'esterno	2	214	Sportivo professionista	3
206	Personale del circo, giostre e simili	3	264	Steward	3
268	Personale navigante	3	249	Stuccatore	2
148	Pescatore	3	154	Studente	1
243	Piastrellista	2	155	Tappezziere	2
260	Pirotecnico	3	250	Tessitore	2
280	Pittore	1	217	Topografo	2
298	Politico	2	218	Tornitore	3
292	Posteggiatore	1	252	Tranviere	2
281	Postino	2	253	Verniciatore	2
282	Presidente/ Rettore	1	157	Veterinario	2
291	Programmatore	1	158	Vetraio	3
293	Psicologo/Psichiatra	2	159	Vetrinista	1
283	Questore	2	160	Vigile del fuoco	3
262	Radiologo	3	161	Vigile Urbano	3
245	Radiotecnico	2			

### **Articolo 5 - Periodicità del premio**

La periodicità di pagamento del premio è annuale o mensile. L'importo del premio è prelevato direttamente dal conto corrente o dal libretto nominativo di risparmio del Contraente ad ogni ricorrenza di premio. I premi mensili sono dovuti per l'intero anno di copertura.

### **Articolo 6 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società assicuratrice di ogni variazione professionale comportante un aggravamento del rischio (es. cambiare professione da istruttore di scuola guida – teoria - che appartiene alla classe di rischio 1, ad istruttore di scuola guida – pratica - che appartiene alla classe di rischio 2).

Gli aggravamenti di rischio comportano l'adeguamento del premio alla prima scadenza di premio successiva alla comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società assicuratrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **Articolo 7 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di variazione professionale che comporta una diminuzione di rischio, la Società assicuratrice è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile. La Società assicuratrice ha altresì la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione della variazione.

### **Articolo 8 - Mancato pagamento del premio**

In caso di mancato pagamento del primo premio o della prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente corrisponde quanto pattuito.

In caso di mancato pagamento, alle scadenze convenute, dei premi o delle rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

In entrambi i casi di cui sopra il contratto è risolto di diritto dopo sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti.

Non è indennizzabile il sinistro che eventualmente si verifichi nel periodo di sospensione delle garanzie assicurative.

In caso di estinzione del rapporto bancario intrattenuto dal Contraente presso la Banca distributrice della polizza, la copertura assicurativa cessa automaticamente al termine dell'annualità, senza necessità di esplicita disdetta. Nel caso di pagamento frazionato, è data facoltà al Contraente, mediante richiesta scritta alla Società assicuratrice, di far proseguire la copertura fino alla prima scadenza annuale successiva alla chiusura del conto corrente, mediante pagamento del premio residuo al completamento dell'annualità, in un'unica soluzione. Da tale scadenza il contratto dovrà intendersi comunque risolto.

### **Articolo 9 - Modifiche del contratto**

Le eventuali modifiche del contratto devono essere comunicate per iscritto almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale.

### **Articolo 10 - Persone assicurate**

L'assicurazione vale per l'Assicurato indicato nella proposta di adesione, a condizione che l'Assicurato abbia un'età compresa tra 16 anni compiuti e 69 anni e sei mesi.

### **Articolo 11 - Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili le persone che al momento della sottoscrizione della proposta di adesione hanno un'età superiore a 69 anni e sei mesi.

Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere o da infermità cerebrali.

La garanzia cessa contestualmente al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto a norma dell'art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società assicuratrice di corrispondere l'indennizzo.

### **Articolo 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.**

### **Articolo 13 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare l'esistenza di altre assicurazioni.

### **Articolo 14 – Assicurazioni per conto terzi**

Qualora la presente assicurazione fosse stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

### **Articolo 15 - Tacita proroga del contratto**

In mancanza di disdetta inviata per iscritto dal Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza o da Bipiemme Vita S.p.A. almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto è tacitamente prorogato per un anno e così successivamente di anno in anno.

Tuttavia, l'assicurazione non potrà essere successivamente rinnovata:

- per l'Assicurato che raggiunga il 70° anno di età nel periodo di vigenza del contratto;
- in caso di estinzione del rapporto bancario intrattenuto dal Contraente presso la Banca distributrice.

### **Articolo 16 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla società che gestisce i sinistri entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### **Articolo 17 - Termine di pagamento dell'indennizzo dovuto ai sensi di polizza**

Il pagamento dell'indennizzo si effettua:

- a) in caso di morte: non oltre 25 giorni lavorativi dopo il compimento delle formalità e l'invio dei documenti indispensabili; la Società assicuratrice, o la società che gestisce i sinistri, provvederà all'accredito dell'indennizzo direttamente sul c/c o sul libretto nominativo di risparmio degli aventi diritto.
- b) in caso di invalidità permanente: non oltre 25 giorni lavorativi dopo l'accordo delle parti in merito al grado di invalidità; la Società assicuratrice, o la società che gestisce i sinistri, provvederà all'accredito dell'indennizzo direttamente sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio degli aventi diritto.

### **Articolo 18 - Diritto di surrogazione**

La Società assicuratrice rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

### **Articolo 19 - Validità territoriale dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per il mondo intero.

### **Articolo 20 - Controversie – Arbitrato irrituale**

In caso di controversie di natura medica sulla misura delle indennità, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Qualora la richiesta di convocazione del Collegio Medico sia fatta dall'Assicurato, Bipiemme Vita S.p.A. si impegna ad aderirvi.

Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

### **Articolo 21 - Legislazione applicabile**

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.



**SEZIONE IV****PREMI ASSICURATIVI***Premio per Assicurato: IN TOTO PLUS**IN TOTO PLUS premio mensile*

<b>CAPITALE ASSICURATO</b>	<b>PREMIO MENSILE LORDO: CLASSE DI RISCHIO 1</b>	<b>PREMIO MENSILE LORDO: CLASSE DI RISCHIO 2</b>	<b>PREMIO MENSILE LORDO: CLASSE DI RISCHIO 3</b>
€ 100.000,00	€17,50	€20,25	€26,25
€ 200.000,00	€33,25	€38,50	€50,75
€ 300.000,00	€48,75	€56,50	€75,00
€ 400.000,00	€63,00	€73,50	€98,00
€ 500.000,00	€74,50	€87,50	118,25

*IN TOTO PLUS premio annuo*

<b>CAPITALE ASSICURATO</b>	<b>PREMIO ANNUO LORDO: CLASSE DI RISCHIO 1</b>	<b>PREMIO ANNUO LORDO: CLASSE DI RISCHIO 2</b>	<b>PREMIO ANNUO LORDO: CLASSE DI RISCHIO 3</b>
€ 100.000,00	€200,00	€230,00	€300,00
€ 200.000,00	€380,00	€440,00	€580,00
€ 300.000,00	€555,00	€645,00	€855,00
€ 400.000,00	€720,00	€840,00	€1.120,00
€ 500.000,00	€850,00	€1.000,00	€1.350,00

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI<sup>(1)</sup> ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196**

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che Bipiemme Vita S.p.A., Titolare del trattamento deve raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari<sup>(2)</sup>, al fine di fornire i servizi assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

### **Quali dati raccogliamo**

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, ecc.) che Lei stesso od altri soggetti<sup>(3)</sup> ci fornite. Il conferimento di questi dati è necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore<sup>(4)</sup>. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

### **Perché Le chiediamo i dati**

La Società utilizzerà i Suoi dati per finalità connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti, ai connessi adempimenti normativi e all'attività di promozione di prodotti o servizi assicurativi<sup>(5)</sup>; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo<sup>(6)</sup>.

---

### **NOTE**

<sup>(1)</sup> Valida per i soggetti persone fisiche. Ai sensi della L. 214/2011 le norme privacy non si applicano infatti a persone giuridiche, enti e associazioni.

<sup>(2)</sup> L'art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; il medesimo art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 196/2003 definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

<sup>(3)</sup> Ad esempio, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulta assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali il rilascio di una copertura, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

<sup>(4)</sup> Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria, gli adempimenti previsti dalla disciplina contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

<sup>(5)</sup> Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie; l'invio di comunicazioni di informazione commerciale sui prodotti e i servizi assicurativi offerti dal Gruppo assicurativo.

<sup>(6)</sup> Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi presso l'ISVAP con il n. 045 e a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa.

I Suoi dati potranno essere comunicati, anche all'estero, solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa<sup>(7)</sup>.

### **Come trattiamo i Suoi dati**

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>(8)</sup>.

### **Quali sono i Suoi diritti**

La normativa sulla privacy Le garantisce il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>(9)</sup>.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni eventuale dubbio o chiarimento e per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili, potrà rivolgersi direttamente al Responsabile del Trattamento, ossia il Direttore Generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A. – Via del Lauro 1 – 20121 Milano (sito internet [www.bipiemmevita.it](http://www.bipiemmevita.it)).

---

<sup>(7)</sup> In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche convenzionate; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza.

<sup>(8)</sup> Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

<sup>(9)</sup> Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione della legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



Bipiemme Vita S.p.A.  
Sede Sociale  
Milano 20121 Via del Lauro 1  
Tel. (+39) 02/77002405  
Fax. (+39) 02/77005107  
www.bipiemmevita.it

Capitale Sociale € 179.125.000,00 int. vers.  
Codice Fiscale, Partita IVA e numero  
di iscrizione al Registro delle  
Imprese di Milano 10769290155  
REA n. 1403170

Iscritta all'Albo Imprese presso l'Invas al numero 1.00116  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.  
del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n.  
2023 del 24/1/02  
Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita iscritto  
all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045  
Direzione e coordinamento: Covée Société de Groupe  
d'Assurances Mutuelle

## POLIZZA INFORTUNI

PROPOSTA DI ADESIONE N. /

CONTRAENTE:

Sig. nato a .....il  
residenza:  
recapito :  
documento :

ASSICURATO : Sig.

PROFESSIONE ASSICURATO :

CLASSE DI RISCHIO :

CAPITALE ASSICURATO:

BENEFICIARIO CASO MORTE:

DECORRENZA: h. 24 del

DURATA:

IMPORTO PREMIO:

DATA DI SOTTOSCRIZIONE :

AG.:

Si applicano alla polizza le condizioni contrattuali riportate  
nel modello nr. \_\_\_\_\_

L'Assicurato ha subito infortuni che hanno causato un'inabilità o una menomazione?  Sì  No

In caso affermativo, indicare la parte del corpo interessata e la percentuale di inabilità: \_\_\_\_\_

### AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

In relazione alla compilazione del questionario, l'Assicurato deve tenere in considerazione che:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario.

Il versamento del premio è effettuato mediante addebito sul rapporto bancario intrattenuto dal sottoscrittore con la Banca distributrice. L'addebito del premio è previsto alla data di decorrenza del contratto sopra indicata con valuta alla medesima data.

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario ed il Modulo di Proposta.

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente/Rappresentante Legale

Il Contraente dichiara di aver compreso ed accettato le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo e, con il consenso dell'Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione, autorizzando l'addebito del premio sul proprio conto corrente.

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente/Rappresentante Legale

Ai sensi dell'art. 1341 C.C., il Contraente e l'Assicurato **dichiarano di approvare specificatamente** i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione di cui hanno preso conoscenza: **"Classi di premio", "Persone assicurate", "Persone non assicurabili", "Rischi esclusi dall'Assicurazione", "Aggravamento del rischio", "Tasita proroga del contratto", "Controversie - arbitrato irrituale".**

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente/Rappresentante Legale

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso conoscenza dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs N. 196/2003) e di acconsentire al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento dei propri dati, compresi quelli riguardanti lo stato di salute, per le finalità e con le modalità riportate nell'Informativa medesima.

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente/Rappresentante Legale

Il sottoscritto incaricato della Banca attesta l'autenticità delle firme apposte sul presente modulo e la corretta identificazione del Contraente.

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Incaricato

\_\_\_\_\_  
N. di matricola Incaricato



Bipiemme Vita S.p.A.  
Sede Sociale  
Milano 20121 Via del Lauro 1  
Tel. (+39) 02/77002405  
Fax. (+39) 02.77005107  
[www.bipiemmevita.it](http://www.bipiemmevita.it)

Capitale Sociale € 179.125.000,00 int. vers.  
Codice Fiscale, Partita IVA e numero  
di iscrizione al Registro delle  
Imprese di Milano 10769290155  
REA n. 1403170

Iscritta all'Albo Imprese presso l'Ivass al numero 1.00116 Impresa  
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e  
con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02  
Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita Iscritto all'albo  
dei Gruppi Assicurativi al n. 045  
Direzione e coordinamento: Covéa Société de Groupe d'Assurance  
Mutuelle

